

## REGOLAMENTO (CE) N. 2385/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2002

**che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

forma di contingenti tariffari e dazi supplementari varianti tra l'8 % e il 30 % ad valorem.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

(4) Il 28 marzo 2002 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa a 21 prodotti siderurgici importati che causavano o rischiavano di causare grave pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o in concorrenza diretta con tali prodotti.

visto il regolamento (CE) n. 519/94 <sup>(3)</sup> del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

(5) Alla stessa data, in base alle informazioni raccolte e verificate preliminarmente all'apertura dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie nei confronti di 15 dei prodotti siderurgici oggetto dell'inchiesta.

previa consultazione dei comitati consultivi,

(6) La Commissione, dopo aver constatato che l'aumento delle importazioni dei 7 prodotti precisati nell'allegato 1 stava causando un pregiudizio grave ai produttori comunitari, ha istituito, con il regolamento (CE) 1694/2002 <sup>(7)</sup>, misure di salvaguardia definitive nei confronti di tali prodotti, sotto forma di dazi addizionali pagabili sulle importazioni eccedenti il rispettivo contingente tariffario. L'utilizzo di questi contingenti può essere controllato quotidianamente.

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 76/2002 <sup>(5)</sup> la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Questo regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione <sup>(6)</sup> per ampliare il campo di applicazione della vigilanza.

(7) Con il regolamento (CE) 1695/2002 <sup>(8)</sup>, la Commissione, avendo accertato che l'aumento delle importazioni dei 14 prodotti precisati nell'allegato 1 rischiava di causare pregiudizio ai produttori comunitari e che era nell'interesse della Comunità adottare misure, ha istituito un sistema di sorveglianza retrospettiva di tali prodotti.

(2) Il 6 marzo 2002 taluni Stati membri hanno segnalato alla Commissione che l'andamento delle importazioni di taluni prodotti siderurgici sembrava richiedere l'adozione di misure di salvaguardia. Essi hanno accompagnato le informazioni fornite con prove determinate in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione d'istituire misure di salvaguardia provvisorie e di avviare un'inchiesta di salvaguardia.

(8) I suddetti sistemi di controllo dei contingenti tariffari di salvaguardia e sistemi di sorveglianza retrospettiva forniscono informazioni sull'origine di alcune soltanto delle importazioni che arrivano sul mercato comunitario e non ne indicano i prezzi. Esse non danno inoltre indicazioni sulla struttura dei futuri scambi commerciali.

(3) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti d'America hanno adottato misure di salvaguardia definitive nei confronti di un'ampia gamma di prodotti siderurgici importati, sotto

(9) Le statistiche sul commercio estero della Comunità non saranno disponibili nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 <sup>(9)</sup> della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 319 del 31.12.1994, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

<sup>(9)</sup> GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.